



Prot. n. 2.448

**Alle Spettabili Imprese edili** iscritte alla  
Cassa Mutua Edile di Rimini

**Agli Studi di consulenza del lavoro** di imprese  
iscritte alla Cassa Mutua Edile di Rimini

Loro sedi

**Requisiti di regolarità' dell'impresa per il rilascio del  
Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC**

Rendiamo noto che nella nostra Provincia, in anticipo rispetto alla data ufficiale nazionale del 1° gennaio 2006, è già possibile chiedere il rilascio del DURC in via telematica accedendo al sito Internet: [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it).

Informiamo che nel nostro sito [www.cassaedilerimini.com](http://www.cassaedilerimini.com) (nell'area DURC) è disponibile il testo della circolare congiunta INPS - INAIL - Casse Edili del 12/07/2005, approvata dall'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che individua le modalità di rilascio del DURC da parte degli Enti e delle Casse Edili. Questo importante documento indica le condizioni cui le aziende devono attenersi per potersi ritenere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi, previdenziali e chiarisce una serie di problematiche tecniche - giuridiche e operative, fissando regole certe applicabili a tutti gli operatori del settore.

Per quanto concerne i requisiti di regolarità ai fini della Cassa Edile, sottolineiamo che:


- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile del territorio ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore (denominata B.N.I.) l'elenco delle imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla B.N.I. è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato (entro i termini previsti) i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa (anche ai fini del punto successivo) è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza) non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale, è rilasciata - a norma di legge - dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

Con l'occasione precisiamo inoltre che:

- la denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
- il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
- il versamento effettuato oltre il termine sopraindicato determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso (N.B.: questo vale anche ai fini della segnalazione di non regolarità alla B.N.I., presso cui la ditta risulterà non regolare fino al giorno dell'effettivo pagamento);
- la denuncia alla Cassa Edile nel caso di impresa di nuova iscrizione deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio attività;
- la sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa (N.B.: in caso di mancato invio delle denunce non giustificato, la Cassa Edile segnala la non regolarità alla B.N.I. e ovviamente non può attestare la regolarità dell'impresa).

Chiediamo alle aziende iscritte di adeguare il proprio comportamento alle indicazioni sopra esposte alle quali tutte le Casse Edili abilitate al rilascio del DURC devono fare riferimento per la verifica e la certificazione di regolarità dell'impresa.

Restando a disposizione per ogni altro chiarimento che riterrete utile, confidiamo nella Vostra comprensione e nella Vostra consueta collaborazione, Vi salutiamo cordialmente.

IL PRESIDENTE  
Geom. Antonio Galli  


Rimini, 7 dicembre 2005

Alleghiamo una scheda promemoria che sintetizza i punti principali riguardanti il DURC.

## **D.U.R.C.** *Documento **U**nico di **R**egolarità **C**ontributiva*

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il DURC deve essere richiesto per **tutti i lavori in edilizia** oggetto di appalto e subappalto sia **pubblici** che **privati** soggetti al rilascio di concessione edilizia o alla D.I.A..

Il DURC è altresì esteso all'ambito degli appalti di servizi e forniture, alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Tale certificazione può infine essere utilizzata ai fini del rilascio dell'**attestazione SOA** e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori, nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

### **SOGGETTI RICHIEDENTI**

Il DURC può essere richiesto:

- ⇒ dall'Impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (intermediari);
- ⇒ dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti;
- ⇒ dagli Enti Privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- ⇒ dalle SOA.

### **LAVORI PUBBLICI**

Il DURC è necessario per:

- ⇒ la verifica della dichiarazione rilasciata dall'Impresa in sede di partecipazione a gara d'appalto;
- ⇒ l'aggiudicazione dell'appalto;
- ⇒ la stipula del contratto;
- ⇒ il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- ⇒ il collaudo e il pagamento del saldo finale.

### **LAVORI PRIVATI**

Il DURC è necessario **PRIMA** dell'inizio dei lavori oggetto di concessione edilizia o di D.I.A..

### **SUBAPPALTI**

Il DURC è necessario anche per le Imprese subappaltatrici che **devono possedere**, ai fini della regolarità contributiva, **i medesimi requisiti di qualificazione previsti per l'Impresa appaltatrice**.

### **ATTESTAZIONI SOA**

Il DURC deve essere richiesto **PRIMA** dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

### **DURC NEGATIVO**

Il rilascio di DURC negativo comporterà per l'Impresa: nei **lavori pubblici** la **perdita** dell'aggiudicazione dell'appalto o la **perdita** del diritto al pagamento dei SAL o della liquidazione del saldo finale; nei **lavori privati** avrà la **sospensione del titolo abilitativo** connesso alla concessione edilizia o D.I.A..

### **PERIODO VALIDITA' DURC**

Il DURC ha **validità di trenta giorni** dalla data di rilascio **per i soli lavori privati** in edilizia; l'utilizzo di un DURC non rispondente al vero o non più efficace equivale ad uso di atto falso e costituisce reato. Negli altri casi, il DURC **ha validità per l'appalto specifico e limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto** (stipula del contratto, pagamento SAL, ecc.).

## D.U.R.C. - Condizioni di Regolarità Contributiva

### REQUISITI GENERALI

L'INPS, l'INAIL e la CASSA EDILE sono tenuti a verificare la regolarità contributiva dell'Impresa **sulla base delle rispettive normative di riferimento**.

Per regolarità contributiva deve intendersi **l'insieme** della correttezza degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi assolti dall'Impresa, rilevati alla data di richiesta del DURC, ovvero alla **data di redazione** del Documento che deve essere rilasciato dalla **CASSA EDILE competente per territorio** <sup>(1)</sup> sulla base dell'esito dell'istruttoria comunemente partecipata con INPS e INAIL entro il termine oltre il quale si attiverebbe la procedura del silenzio - assenso.

### REQUISITI PARTICOLARI

Agli effetti della **verifica dell'autocertificazione**, è necessario che la regolarità contributiva sussista **alla data in cui l'Impresa ha dichiarato la propria situazione contributiva** presso l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili, **non valendo** quindi eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

### REQUISITI SPECIFICI (principali)

INPS	INAIL	CASSA EDILE <sup>(1)</sup>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici.</li><li>▪ corrispondenza dei versamenti pari al saldo denunciato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.</li><li>▪ assenza di inadempienze in atto.</li><li>▪ assenza di note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.</li><li>▪ parere favorevole alla rateizzazione o sospensione dei pagamenti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PAT attive.</li><li>▪ retribuzioni congrue rispetto ai lavori svolti e alla dimensione aziendale.</li><li>▪ correttezza dei versamenti dovuti per premi ed accessori.</li><li>▪ rischio assicurato congruo rispetto all'appalto.</li><li>▪ parere favorevole alla rateizzazione o sospensione dei pagamenti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ correttezza degli adempimenti a livello nazionale.</li><li>▪ correttezza dei versamenti contributivi e degli accantonamenti dovuti all'ultimo mese precedente la richiesta di certificazione.</li><li>▪ denuncia, per ciascun operaio, di un numero di ore non inferiore a quelle stabilite dal C.C.N.L..</li><li>▪ assenza di inadempienze in atto.</li><li>▪ (per lavori pubblici) elenco completo nella denuncia mensile dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il cantiere in cui è occupato.</li></ul>

(1) Nella **generalità dei casi e per quanto non diversamente disposto per Legge**, la posizione contributiva è verificata dalla **Cassa Edile del territorio ove ha sede l'Impresa** per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

Per i **lavori pubblici**, la certificazione di regolarità contributiva, che deve essere richiesta dall'ente appaltante **prima** di ogni pagamento, è rilasciata a norma di legge dalla **Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori** per il periodo e per il cantiere oggetto della richiesta di certificazione.